



Raccolta della giurisprudenza

Cause riunite C-196/16 e C-197/16

**Comune di Corridonia e altri
contro
Provincia di Macerata
e
Provincia di Macerata Settore 10 – Ambiente**

(domande di pronuncia pregiudiziale
proposte dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche)

«Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – Direttiva 2011/92/UE – Possibilità di procedere, a posteriori, alla valutazione dell'impatto ambientale di un impianto per la produzione di energia da biogas già in funzione al fine di ottenere una nuova autorizzazione»

Massime – Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 luglio 2017

Ambiente — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Obbligo per le autorità competenti di effettuare la valutazione prima di autorizzare — Omessa valutazione — Obbligo per le autorità di porvi rimedio — Portata — Valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione dopo la costruzione e la messa in servizio dell'impianto interessato — Presupposti

(Art. 4 TUE; direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 2009/31, art. 2, § 1)

In caso di omissione di una valutazione di impatto ambientale di un progetto prescritta dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, il diritto dell'Unione, da un lato, impone agli Stati membri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione e, dall'altro, non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell'impianto interessato, purché:

- le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l'occasione di eludere le norme di diritto dell'Unione o di disapplicarle e
- la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale impianto sull'ambiente, ma prenda in considerazione altresì l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione.

(v. punto 43 e dispositivo)